

D.M. 25 agosto 1967 (1)

Nuove sostanze soggette alle disposizioni di legge sugli stupefacenti (2) (3).

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 ottobre 1967, n. 252.

(2) Si è ritenuto opportuno ripetere, per la migliore intelligenza del testo, anche la premessa del presente decreto.

(3) Emanato dal Ministero della sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITÀ

Visto l'art. 11 della Convenzione di Ginevra del 13 luglio 1931, tendente a limitare la fabbricazione ed a regolamentare la distribuzione degli stupefacenti;

Vista la legge 16 gennaio 1933, n. 130, che ratifica la suddetta Convenzione;

Visto l'art. 1, paragrafo 4, del Protocollo di Parigi del 19 novembre 1948 che pone sotto controllo internazionale alcune droghe non contemplate dalla Convenzione del 13 luglio 1931;

Vista la legge 27 ottobre 1950, n. 1078, con la quale viene data piena esecuzione in Italia al Protocollo di cui sopra;

Visti gli atti e le comunicazioni del Segretario generale delle Nazioni Unite;

Vista la legge 22 ottobre 1954, n. 1041, sulla disciplina della produzione, del commercio e dell'impiego di stupefacenti;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1964 che approva l'elenco delle sostanze, loro sali e preparazioni di cui all'art. 3 di detta legge;

Ritenuta la necessità di iscrivere altre sostanze nell'elenco di cui sopra;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

All'elenco di cui alle premesse sono aggiunte le seguenti voci:

- 1) Etorfina: 7,8-diidro 7 (1-idrossi 1-metilbutil) 6-metil 6,14-endoeten-morfina;
- 2) Acetorfina: 3-acetil 7,8-diidro 7 (1-idrossi 1-metilbutil) 6-metil 6,14-endoeten-morfina;
- 3) Dietilamide e monoetilamide dell'acido lisergico e acetildietilamide dell'acido lisergico;
- 4) 3,4,5-trimetossi fenilenammina (mescalina);
- 5) Psilocibina, psilocina: o-fosforil 4-idrossi N-dimetiltriptammina e N-dimetiltriptammina.

Le suddette sostanze, i loro sali, isomeri, eteri ed esteri, in tutti i casi in cui possono esistere, sono inclusi, a tutti gli effetti, nel gruppo I dell'elenco delle sostanze o preparati sottoposti alle disposizioni di legge sugli stupefacenti, approvato con decreto ministeriale 20 novembre 1964.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
